

Avv. Valeria Gritti  
Corso Garibaldi 59/1  
16043 – Chiavari (GE)  
*valeria.gritti@ordineavvgenova.it*

Avv. Luca Violato  
Corso Garibaldi 59/1  
16043 – Chiavari (GE)  
*luca.violato@ordineavvgenova.it*

## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

### Sezione Lavoro

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c.

#### con contestuale ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse di **BOGGIANO ROSANNA**, nata a Mezzanego (GE) il 4 marzo 1969, cod. fisc. BGGRNN69C44F173C, residente in Mezzanego (GE), via Isola di Borgonovo Ligure 94, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Valeria Gritti (cod. fisc. GRTVLR84P42C621M – p.e.c.: *valeria.gritti@ordineavvgenova* – fax 0185 370813) e dall'Avv. Luca Violato (cod. fisc. cod. fisc. VLTLCU88C31D969B – p.e.c.: *luca.violato@ordineavvgenova.it*, fax n. 0185 370813), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Chiavari (GE), corso Garibaldi 59/1, in forza di mandato allegato al presente atto depositato telematicamente

#### **contro**

**M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, cod. fisc. 80185250588, con sede in Roma (RM), viale Trastevere 76/a, p.e.c. *urp@postacert.istruzione.it*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova (GE), via Assarotti 38, p.e.c. *drli@postacert.istruzione.it*

#### **e, ove ritenuto necessario, nei confronti di**

tutti i docenti vincitori del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola dell'infanzia, nella Regione Liguria, immessi in ruolo, mediante assegnazione di posto comune nell'ambito della circoscrizione provinciale di Genova

#### **per il riconoscimento**

**del diritto alla precedenza ex art. 21 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella procedura di assegnazione della cattedra.**



\* \* \*

**Premesso che:**

- 1) La docente Rosanna Boggiano è risultata vincitrice del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 (doc. 1), riportando la posizione di graduatoria n. 78, con punteggio 54,60 (v. decreto di approvazione e relativa graduatoria per la Liguria, rispettivamente, *sub* docc. 2A e 2B), ed è stata assunta, quale docente di scuola dell'infanzia, dal Ministero resistente con contratto di lavoro a tempo con decorrenza dal 1° settembre 2019 (v. proposta di assunzione in data 20 agosto 2019, *sub* doc. 3 A, e successivo contratto di lavoro in data 1 ottobre 2019, *sub* doc. 3B);
- 2) All'atto della predetta assunzione, alla signora Boggiano è stato comunicato che la stessa doveva essere necessariamente assegnata ad un istituto sito nella Provincia della Spezia, non essendo (a detta dell'Amministrazione) più disponibili posti nell'ambito provinciale di Genova, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- 3) Pertanto, "l'interessata, nominata in ruolo nell'a.s. 2019/20, è [stata] assegnata all'istituzione scolastica I.C. ISA23 LEVANTO" di Levanto, ossia ad una scuola che, pur essendo la meno distante tra quelle asseritamente disponibili dello Spezzino, è, tuttavia, posta ad una distanza di 56 km dalla casa di residenza della ricorrente sita in Mezzanego (GE), Isola di Borgonovo (doc. 4).
- 4) Quanto sopra, nonostante che l'esponente, al momento dell'assunzione in ruolo *de qua*, avesse il diritto di usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 e, segnatamente, il diritto di precedenza nella scelta delle sedi disponibili ai sensi dell'art. 21 della citata Legge, essendo stata riconosciuta sia quale **"portatore di handicap in situazione di gravità"**, come da verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap trasmesso dall'INPS con comunicazione in data 12 marzo 2019 (doc. 7),



sia quale **“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” al 100%, con “decorrenza: 17/12/2018”**, come da verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, trasmesso dall'INPS con comunicazione in data 21 marzo 2019 (doc. 8).

Ciò, in ragione delle gravi patologie diagnosticate alla ricorrente nell'autunno 2018.

**5)** Infatti, nel mese di ottobre 2018, alla signora Rosanna Boggiano fu diagnosticato un cancro al seno, cosicché la stessa, in data 16 novembre 2018, fu sottoposta a urgente intervento chirurgico di asportazione seguito da un programma terapeutico a base di cicli di chemioterapia e, poi, di radioterapia (v. documentazione medica *sub* doc. 5).

Inoltre, la ricorrente dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale, stante la diagnosticata presenza di altra neoplasia, ossia “gozzo multi nodulare pretossico” (v. attestato di trasmissione di certificato medico a firma del medico curante, Dott. Ezio Marrè, in data 5 dicembre 2018, doc. 6).

**6)** Alla luce di quanto sopra, l'assegnazione della signora Rosanna Boggiano alla provincia della Spezia e, nell'ambito della stessa, all' I.C. ISA23 LEVANTO” di Levante, si appalesa del tutto illegittima, siccome non rispettosa del diritto di precedenza ex Legge 104/92, spettante alla ricorrente, nella scelta della sede scolastica lavorativa, nonché lesivo dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, *in primis*, il diritto al lavoro e il diritto alla salute.

**7)** È, pertanto, diritto e interesse dalla Signora Rosanna Boggiano adire, anche in via d'urgenza, Codesto Ill.mo Tribunale al fine di sentire accertare l'illegittimità della procedura di assegnazione delle sedi seguita dall'Amministrazione convenuta, oltre all'illegittimità delle “Istruzioni Operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20” di cui all'Allegato A (doc. 9) alla Nota M.I.U.R. n. 35174 del 31 luglio 2019, a firma del Capo Dipartimento, Carmela Palumbo (doc. 10), e di vedere riconosciuto il proprio diritto di precedenza, con conseguente assegnazione della



stessa presso la sede scolastica più vicina alla sua abitazione (Mezzanego), all'occorrenza, anche in sovrannumero, quanto meno in via provvisoria.

**8)** A dimostrazione dell'illegittimità dell'operato del Ministero convenuto, la ricorrente evidenzia, fin da subito, che, nonostante alla stessa fosse stata manifestata l'impossibilità di assegnazione presso un istituto scolastico sito nella Provincia di Genova, all'esito della procedura concorsuale *de qua*, il posto comune corrispondente alla qualifica della ricorrente e disponibile presso l'istituto scolastico più vicino all'abitazione della Signora Boggiano, l'I.C. "Valli e Carasco", Plesso di Borgonovo, in Mezzanego (GE), è stato assegnato ad altra vincitrice del concorso straordinario, signora Barbara Ginocchio, la quale ha riportato un punteggio superiore a quello della ricorrente, ma non beneficia di alcun titolo di preferenza e non ha, quindi, alcun diritto di precedenza ai sensi della Legge n. 104/92 (v. pagina estratta dell'elenco docenti presente sul sito internet dell'I.C. Valli e Carasco, doc. 11).

Inoltre, sempre a quanto consta all'esponente, all'esito della procedura di assegnazione delle cattedre mediante scorrimento della graduatoria finale relativa al concorso straordinario *de quo*, altro posto comune corrispondente alla qualifica della ricorrente e disponibile presso l'I.C. "Valli e Carasco", è rimasto vacante ed è stato assegnato ad una insegnante, signora Tiziana Pastorini, nominata direttamente dal Dirigente Scolastico (quindi, neppure estratta dalle GAE) sulla base della graduatoria d'istituto di seconda fascia.

**9)** Fermo restando, quindi, che la ricorrente aveva ed ha il diritto di essere assegnata, anche in sovrannumero, alla sede di lavoro più vicina al domicilio *de quo*, e dunque all'I.C. "Valli e Carasco", Plesso di Borgonovo, in Comune di Mezzanego (GE) – tanto più che la stessa ha già lavorato presso tale istituto negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 come da contratto individuale di lavoro a tempo determinato dell'11 settembre 2018, e successivo decreto di variazione dell'orario lavorativo in data 8



ottobre 2018, rispettivamente *sub* docc. 12A e 12) – o quanto meno, ad una scuola posta nelle immediate vicinanze, vi erano, comunque, numerosi posti disponibili, per la medesima classe di concorso della signora Boggiano, nella sola provincia di Genova (e, dunque, ben più vicini a Mezzanego) i quali, a quanto consta all'esponente, soltanto in minima parte sono stati assegnati a colleghi aventi diritto di precedenza *ex art.* 33 Legge n. 104/92, mentre, in massima parte, sono stati assegnati a colleghi privi di qualsivoglia titolo di preferenza ed esclusivamente sulla base del punteggio riportato.

**10)** Per tali ragioni, l'omessa assegnazione della signora Rosanna Boggiano, anche in sovrannumero, ad una scuola dell'infanzia sita in Mezzanego o, al più, ad una sede posta in un Comune limitrofo, si appalesa illegittima, essendo totalmente incompatibile con le condizioni di salute in cui versa la ricorrente, nonché con le necessità terapeutiche e di vita della stessa, la quale deve seguire il necessario programma di *follow up* (sul punto, si veda la pagina estratta dal sito internet dell'AIMAC, Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici, *sub* doc. 13) e, comunque, evitare di sottoporsi a stress e stanchezza eccessivi, anche in vista del nuovo intervento chirurgico che, a breve, dovrà subire (v. doc. 6).

\* \* \*

Tanto premesso, la signora Rosanna Boggiano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a Codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa verifica delle condizioni di legge, inopinatamente omessa dagli Uffici Scolastici, il riconoscimento del diritto alla precedenza nella scelta della sede di lavoro e, dunque, all'assegnazione di una cattedra, anche in sovrannumero, presso un istituto scolastico di scuola dell'infanzia sito nel Comune di Mezzanego o in altro Comune il più possibile vicino al domicilio *de quo*, affidandone l'accoglimento alle seguenti considerazioni in linea di

## **DIRITTO**



**I) In ordine al diritto di precedenza della ricorrente ex art. 21 Legge n. 104/92**

La signora Rosanna Boggiano ha diritto di usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, essendo stata riconosciuta **“portatore di handicap in situazione di gravità”** (v. doc. 7) e **“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” al 100%, con “decorrenza: 17/12/2018”** (doc. 8).

Infatti, la ricorrente è reduce da intervento chirurgico di mammectomia e conseguente programma terapeutico a base di cicli di chemioterapia e, poi, di radioterapia (v. documentazione medica (doc. 5).

Inoltre, la ricorrente dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, stante la diagnosticata presenza di altra neoplasia, ossia “gozzo multi nodulare pretossico” (doc. 6).

Pertanto, non vi è dubbio alcuno che alla signora Boggiano – risultata vincitrice del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 (docc. 1, 2A e 2B) – doveva essere riconosciuto il diritto di precedenza assoluta nella scelta della sede di lavoro ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 104/92, a norma del quale *“la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”*.

Tale diritto di precedenza deve ritenersi assoluto ed effettivo e, pertanto, nel caso di specie, doveva riguardare anche – e prima di tutto – la scelta della provincia.

Tant’è vero che **nessuna limitazione sul punto era prevista dal bando di concorso** (doc. 1).

Sennonché, il Ministero convenuto ha provveduto all’assegnazione delle sedi,



seguendo le istruzioni dallo stesso Ministero emanate successivamente alla conclusione del concorso straordinario *de quo*, contenute nell'allegato A (doc. 10) alla Nota n. 35174 del 31 luglio 2019 (doc. 9), istruzioni che, al punto A.5, si appalesano totalmente illegittime, laddove prevedono che *“per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo alle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto dipartimentale n. 1546/2019), il sistema delle precedenza di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia”*.

Infatti, tale limitazione dell'operatività del diritto di precedenza ex Legge n. 104/92, non solo contrasta con il dato letterale e con i principi e le finalità perseguite dagli artt. 21 e 33 della citata legge, ma anche con il disposto dell'art. 601 D.Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), a norma del quale *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”*, nonché con le esigenze di tutela, di rilievo costituzionale, connesse alla condizione di persona con handicap (*in primis*, il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.), ed in generale dei principi costituzionali di solidarietà sociale (artt. 2 e 38 Cost.), di parità di trattamento e uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché dell'art. 8 C.E.D.U. che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

In particolare, è stato chiarito che la disposizione di cui all'ultimo capoverso citato



dell'art. 601 .T.U. Scuola, non prevede limiti al proprio contenuto precettivo ed ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (Trib. Genova, ordinanza di accoglimento ricorso ex art. 700 c.p.c. del 20 settembre 2016).

Peraltro, copiosa è la giurisprudenza in punto nullità delle clausole del contratto collettivo nazionale relative alla mobilità volontaria del personale, nella parte in cui limitano il diritto di *“precedenza assoluta”*, nei trasferimenti a domanda, *“ai portatori di handicap”* (cfr. Trib. Cremona, 1° agosto 2001; Trib. Perugia, 25 gennaio 1999; Corte App. Firenze, 6 aprile 2004; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2010), da cui si evince il principio generale – applicabile anche al caso di specie – della natura incondizionata ed assoluta del diritto di precedenza ex Legge n. 104/92, che non può essere limitato, se non, al più, per comprovate esigenze relative all'organizzazione ed al funzionamento della Pubblica Amministrazione, peraltro, nel caso di specie, insussistenti, mai indicate (sul punto, nelle impugnate *“istruzioni”*, la limitazione all'ambito provinciale non è minimamente motivata) ed, anzi, neanche astrattamente configurabili (stante la disponibilità di ben 33 posti comuni corrispondenti a quello della ricorrente nella provincia di Genova, di cui addirittura uno nell'istituto scolastico più vicino alla sua abitazione, ossia l'I.C. Valli e Carasco, Plesso di Mezzanego).

Anche l'Ill.mo Tribunale adito ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, con sentenza n. 88/2018, riconoscendo il titolo di precedenza ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/92, di una ricorrente che forniva assistenza a familiare portatore di handicap, la quale aveva *“diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*, e disapplicando gli artt. 13-14 del C.C.N.I. mobilità del 2017, siccome affetti da nullità (v. sentenza Corte d'Appello di Genova, n. 306 del 17 giugno 2019, *sub doc. 14*; si veda anche, sul punto, committo a ordinanza Trib. La Spezia del 14 novembre 2017, *sub doc. 15*).





Inoltre, con riguardo ad un caso analogo a quello di specie, è interessante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 settembre 2019, con la quale è stata disposta l'assegnazione con urgenza di una insegnante beneficiaria dei diritti ex Legge n. 104/92, risultata vincitrice del concorso per dirigente scolastico, presso una sede vicina al proprio domicilio, così disapplicando le disposizioni del bando che prevedevano l'applicazione dei benefici ex Legge n. 104/92, potesse avvenire solo dopo l'assegnazione dei vincitori alla regione, quest'ultima da effettuarsi soltanto in base alla collocazione in graduatoria.

Come si legge nell'articolo di commento alla predetta pronuncia, estratto dal sito internet [www.tecnicaldellascuola.it](http://www.tecnicaldellascuola.it) (doc. 16), la contestata disposizione del bando "ha comportato che, in numerosi casi, vincitori di concorso che beneficiavano della legge 104 per sé o per congiunti disabili da assistere, si sono visti assegnati a regione diversa rispetto a quella di residenza, potendo esercitare il diritto di priorità nella scelta della sede solo nella regione di assegnazione, quindi con nessuna utilità rispetto alle esigenze sottese alla legge 104" e, con la pronuncia in commento, "il Giudice del lavoro ha evidenziato che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni" (si trattava, infatti, nel caso di specie, di diritto di precedenza ex art. 33, comma V, Legge 104/92).

Dunque, nel caso di specie, l'assegnazione della ricorrente ad una sede di lavoro così lontana dal domicilio di Mezzanego (56 km) pregiudica radicalmente ed ingiustamente i suoi diritti di portatore di handicap in situazione di gravità ed invalido con totale e permanente inabilità lavorativa" al 100%, e dunque di persona svantaggiata bisognosa



di maggiore tutela da parte della P.A. e dell'intero tessuto sociale.

È, pertanto, evidente l'illegittimità dell'operato (anche discriminatorio) dell'Amministrazione resistente, che, all'esito del concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, ha proceduto all'assegnazione delle sedi di lavoro agli insegnanti risultati vincitori in Liguria, senza riconoscere, fin dall'assegnazione della provincia, il diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 104/92, in tal modo, di fatto, negando tale diritto alla signora Rosanna Boggiano ed eludendo le finalità di protezione e uguaglianza sostanziale sottese alla citata norma, la quale ha pacificamente natura imperativa, siccome, appunto, applicativa di principi generali dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata, di cui è anche espressione il parimenti violato art. 601 del Testo Unico Scuola, quali:

- il diritto al rispetto della dignità umana,
  - il diritto di libertà e autonomia delle persone handicappate,
  - il diritto alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,
- tutti diritti di rango costituzionale, che non possono mai essere legittimamente compressi per mere – peraltro, nel caso di specie, sconosciute ed inesistenti – esigenze organizzative della P.A.

La disciplina contenuta nella Legge n. 104/92, infatti, è volta alla tutela giuridica ed economica della persona handicappata, anche attraverso la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della stessa (cfr. art. 1, l. 104/92).

È, quindi, evidente illegittimità della procedura seguita nei confronti della signora Rosanna Boggiano, alla quale doveva essere consentita la possibilità di scelta della



sede, con assoluta priorità quanto meno rispetto ai vincitori privi di tale diritto, mediante assegnazione della stessa, anche in sovrannumero, ad una scuola dell'infanzia vicina al proprio domicilio, in primis l'I.C. "Valli e Carasco", Plesso di Mezzanego.

Pertanto, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa disapplicazione e, comunque, previo accertamento dell'illegittimità delle "Istruzioni Operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20" di cui all'Allegato A (doc. 9) alla Nota M.I.U.R. n. 35174 del 31 luglio 2019 (doc. 10), nella parte in cui, al punto A.5, stabiliscono che *"il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia"*, voglia accertare il diritto della signora Rosanna Boggiano ad essere assegnata alla provincia di Genova, con diritto di precedenza nella scelta della sede scolastica, e, quindi, ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente, anche in sovrannumero, all'I.C. Valli e Carasco, Plesso di Mezzanego, ove ritenuto anche in via provvisoria, o, in subordine, ad altra sede di lavoro, vacante e disponibile già alla data della pubblicazione della graduatoria del concorso straordinario *de quo*, più vicina al domicilio della ricorrente in Mezzanego (GE).

**II) In ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia cautelare ex art. 700 c.p.c.**

Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

**1) Con riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris***, si rinvia a quanto sopra esposto in ordine al diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 21 Legge n. 104/92, alla precedenza nella scelta della sede di lavoro, all'esito del concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.



2) Con riguardo alla sussistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che la suesposta situazione, illegittimamente verificatasi, sta determinando alla ricorrente un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, tale da richiedere l'emanazione di un provvedimento di urgenza che ne inibisca immediatamente gli effetti anticipando quelli della decisione di merito.

Infatti, la ricorrente, al momento, si trova in malattia, su disposizione del medico curante, non essendo in grado di sostenere lo spostamento quotidiano da Mezzanego a Levanto su mezzi pubblici, atteso il proprio stato di salute, delicato e compromesso.

Tuttavia, la ricorrente, anche per recuperare una certa normalità di vita, avrebbe desiderio di lavorare, se le fosse data la possibilità di farlo in luogo vicino alla propria abitazione, così da poter svolgere regolarmente e con serenità il proprio lavoro, senza rinunciare alle cure e al necessario riposo quotidiano ed evitando gli stress di lunghi spostamenti.

È, quindi, evidente che il protrarsi dell'evento lesivo in assenza di un provvedimento che inibisca le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, già ingiustamente ed illegittimamente verificatesi, determina la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, trattandosi di lesione incidente non soltanto su posizioni giuridiche soggettive a carattere patrimoniale, ma, soprattutto, di natura non patrimoniale (diritto alla salute – diritto al lavoro), sicché insuscettibile di ristoro per equivalente.

Vale ancor più nel caso di specie in cui il soggetto invalido è l'insegnante stessa, quanto affermato dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in una ordinanza del 29 maggio 2018, in cui ha ritenuto che *“il lavoratore che presta assistenza ad una persona con disabilità ha diritto al trasferimento, anche mediante provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., presso la filiale più vicina al domicilio della persona assistita, soddisfacendo i requisiti di fumus boni iuris, che sussiste quando viene riconosciuta la verosimiglianza delle ragioni del lavoratore, e di "periculum in mora", che sussiste quando vi è la minaccia di*



*un pregiudizio imminente e irreparabile di un diritto. Nel caso in questione, il diritto ad una assistenza a favore della persona con disabilità e il diritto ad essere trasferito alla filiale più vicina al domicilio, ex l. n. 104/92, sono riconosciuti come attinenti al novero dei diritti umani, poiché funzionali a diritti e valori costituzionalmente rilevanti, che si inseriscono nel quadro internazionale ed europeo”.*

Ne segue, pertanto, la fondatezza della domanda cautelare *de qua*.

### **III) Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.**

La domanda spiegata in via principale dalla ricorrente è tesa ad ottenere la corretta assegnazione di sede, anche in sovrannumero, nel territorio del Comune di Mezzanego, mentre, è solo in via subordinata, che si chiede l'ottenimento di una sede di lavoro già assegnata ad altri.

Tuttavia, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse opportuno estendere il contraddittorio a tutti i docenti vincitori del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola dell'infanzia, nella Regione Liguria, immessi in ruolo, mediante assegnazione di posto comune nell'ambito della circoscrizione provinciale di Genova, atteso che, per la ricorrente, risulta impossibile acquisire le informazioni relative ai dati personali ed agli indirizzi di residenza degli stessi, con conseguente impossibilità di procedere ad una notifica del presente ricorso a tali soggetti nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale del M.I.U.R. ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ([www.istruzioneeliguria.it](http://www.istruzioneeliguria.it)).

Trattasi di siti internet accessibili a tutti e costantemente consultati dai docenti, dal momento che costituiscono il principale mezzo di comunicazione ufficiale e di pubblicazione dei provvedimenti del Ministero e delle Autorità Scolastiche.



Quanto sopra è conforme al recente orientamento giurisprudenziale, sia civile, sia amministrativo, che ha più volte disposto la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, proprio quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, e certamente più efficace ed idonea allo scopo (TAR Lazio n. 176/2009 e n. 177/2009).

Del resto, l'art. 151 c.p.c. conferisce al Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notifica *“sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*, purchè con modalità *“tali da non compromettere il diritto di difesa e al contraddittorio”* (Cass. Civ. n. 13868/2002; Cass. Civ. n. 3286/2006).

Peraltro, nel caso di specie, la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non appare idonea allo scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il suo del ricorso viene pubblicato”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 106).

Si insiste, pertanto, in conformità a quanto sopra.

\* \* \*

Tanto premesso e ritenuto, la signora Rosanna Boggiano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **ricorre**

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previi gli incombenti di rito, previa autorizzazione, ove ritenuto necessario, alla notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del M.I.U.R. e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**



“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie tutte del caso,

**I. In via cautelare e di urgenza giusta istanza ex art. 700 c.p.c.**

1) Con decreto *inaudita altera parte*, ovvero con ordinanza, previa fissazione di udienza per la discussione dell’istanza cautelare, ordinare l’assegnazione della docente Rosanna Boggiano, in via provvisoria e di urgenza, anche in sovrannumero, presso un istituto scolastico dell’infanzia sito nel Comune di Mezzanego ed, in particolare, presso l’I.C. Valli e Carasco, Plesso di Mezzanego, Fraz. Isola Borgonovo, o in altro Comune il più possibile vicino al domicilio *de quo*, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

**II. Nel merito**

2) Accertare e dichiarare il diritto della docente Rosanna Boggiano alla precedenza ex art. 21 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella procedura di assegnazione della cattedra fin dalla scelta della provincia e, in ogni caso, a godere dei benefici previsti dalla predetta disposizione di Legge, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

3) conseguentemente, previa, ove ritenuto, disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità/nullità delle “Istruzioni Operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20” di cui all’Allegato A (doc. 9) alla Nota M.I.U.R. n. 35174 del 31 luglio 2019 (doc. 10), *in parte qua*, ordinare alle Amministrazioni resistenti di assegnare, anche in sovrannumero, la docente Rosanna Boggiano, presso un istituto scolastico dell’infanzia sito nel Comune di Mezzanego, ed in particolare, presso l’I.C. Valli e Carasco, Plesso di Mezzanego, Fraz. Isola Borgonovo, o, in subordine, presso un altro Comune il più possibile vicino al domicilio *de quo*, ove ritenuto, anche in via provvisoria.

**III. In ogni caso**

4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi direttamente in favore dei



difensori, Avv. Valeria Gritti e Avv. Luca Violato, che si dichiarano antistatari”.

### **In via istruttoria**

Ove ritenuto necessario, si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alle Amministrazioni convenute l'esibizione e la produzione in giudizio:

- a) del fascicolo personale della ricorrente;
- b) degli elenchi dei partecipanti al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, che hanno ottenuto l'assegnazione presso istituti scolastici dell'infanzia siti nel Comune di Mezzanego e in tutta la Provincia di Genova, con l'indicazione dei punteggi dettagliati e degli eventuali titoli di precedenza *ex lege*;
- c) degli elenchi di tutti i posti disponibili presso istituti scolastici dell'infanzia siti nel Comune di Mezzanego e in tutta la Provincia di Genova;
- d) di ogni ulteriore documento e/o atto amministrativo utile ai fini del decidere.

Si indica, quale persona informata sui fatti ed in particolare sullo stato di salute della ricorrente, il Dott. Ezio Marrè.

Si producono:

- 1) bando di concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018;
- 2 A) decreto di approvazione della graduatoria;
- 2 B) graduatoria per la Liguria;
- 3 A) proposta di assunzione;
- 3 B) contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 4) distanza e costi percorso Mezzanego – Levanto estratto da ViaMichelin;
- 5) documentazione medica IRCCS Istituto Clinico Humanitas e IRCCS Ospedale San Martino;





- 6) attestato di trasmissione di certificato medico a firma del Dott. Ezio Marrè, in data 5 dicembre 2018;
- 7) comunicazione INPS in data 12 marzo 2019, di trasmissione verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- 8) comunicazione INPS in data 21 marzo 2019, di trasmissione verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità;
- 9) Allegato A, "Istruzioni Operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20";
- 10) Nota M.I.U.R. n. 35174 del 31 luglio 2019, a firma del Capo Dipartimento, Carmela Palumbo;
- 11) pagina web estratta dell'elenco docenti presente sul sito internet dell'I.C. Valli e Carasco;
- 12 A) contratto individuale di lavoro a tempo determinato dell'11 settembre 2018;
- 12 B) decreto di variazione dell'orario lavorativo in data 8 ottobre 2018;
- 13) pagina web estratta dal sito internet dell'AIMAC, Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici;
- 14) sentenza Corte d'Appello di Genova, n. 306 del 17 giugno 2019;
- 15) committo a ordinanza Trib. La Spezia del 14 novembre 2017;
- 16) articolo di commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 settembre 2019, estratto dal sito internet *www.tecnica dellascuola.it*.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che la ricorrente dichiara di avere diritto all'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Con osservanza.

Chiavari, 4 novembre 2019.

Avv. Valeria Gritti

Avv. Luca Violato

